

SSML VITTORIA - REGOLAMENTO DIDATTICO¹

Art. 1 - Titoli di studio

1. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Vittoria" (in seguito denominata "Scuola"), ai sensi del Decreto Ministeriale 10 gennaio 2002 n.38 art.1 comma 2 e del Decreto Direttoriale 31 luglio 2003 di conferma del riconoscimento, rilascia titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe L-12 delle lauree universitarie in "Mediazione linguistica", di cui al Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, N. 386, allegato 2, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2007.
2. Ai sensi del D.M. 10 gennaio 2002 n.38 art.8 comma 1 il diploma rilasciato dalla Scuola al termine dei corsi di studio consente l'accesso al corso di laurea magistrale appartenente alla classe LM94 delle lauree magistrali in "Traduzione specialistica e interpretariato", di cui al Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, N. 386, allegato 2, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2007, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 art. 6 commi 2 e 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.

Art. 2 - Corsi di studio

1. Nella Scuola è istituito il corso di studio per mediatori linguistici, di durata triennale, regolato, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 artt. 9,10,11 e 12 in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate nell'allegato al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U. N. 155 del 7 giugno 2007, per la classe L-12 delle Lauree universitarie in "Mediazione linguistica", di cui al Decreto Ministeriale 26 luglio 2007 N. 386, allegato 2, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2007.
2. Il curriculum del corso di studio per mediatori linguistici prevede attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative; prevede, in ordine al conseguimento di conoscenze e metodi specifici delle aree professionali della mediazione linguistica per l'editoria, per le imprese, per il turismo e il territorio, per le nuove tecnologie, attività formative a scelta dello studente e inoltre attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, e infine attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra le quali, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento, di cui al D.M. del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998 n. 142, nonché al D.M. 22 ottobre 2007 n.270 art. 10 comma 5 lettere d) ed e).

Art. 3 - Obiettivi formativi qualificanti del corso di studio

1. Il corso di studio per mediatori linguistici fornisce agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle specifiche aree professionali della mediazione linguistica per l'editoria, per le imprese, per il turismo e il territorio, per le nuove tecnologie.
2. In particolare, ai sensi del D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 153 della G.U. N. 155 del 7 giugno 2007, allegato L-12 classe delle lauree in mediazione linguistica, i laureati nei corsi di laurea della classe devono:
 - possedere una solida base culturale e linguistica e una conoscenza strumentale in almeno due lingue, tra le quali la lingua inglese, oltre alla lingua madre, e nelle relative culture, al livello C del Common European Framework of Reference del Consiglio d'Europa;
 - possedere sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico;
 - possedere specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali e una adeguata formazione di base nei metodi di analisi linguistica;
 - possedere nozioni di base e un'adeguata preparazione generale in campo economico-giuridico, storico-politico, geografico, socio-antropologico e letterario;
 - essere in grado di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
 - possedere adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese produttive, culturali, turistiche, ambientali, ecc.) in relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con riferimento anche alle dinamiche interetniche e interculturali;
 - essere capaci di operare con autonomia organizzativa e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.
3. I diplomati del corso di studio di mediazione linguistica svolgeranno attività professionali nel campo dei rapporti internazionali, a livello interpersonale e di impresa; della ricerca documentale; della redazione, in lingua, di testi quali rapporti, verbali, corrispondenza; e di ogni altra attività di assistenza linguistica alle imprese e negli ambiti istituzionali. Sblocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nel campo: dei rapporti internazionali, a livello interpersonale e di impresa; della ricerca documentale; della redazione, in lingua, e traduzione sia di testi aventi rilevanza culturale e letteraria, sia di altri generi testuali quali rapporti, verbali, corrispondenza; di ogni altra attività di assistenza linguistica alle imprese e agli enti e istituti pubblici, sia nell'ambito della formazione e dell'educazione linguistica sia nell'ambito dei servizi culturali rivolti a contesti multilinguistici e multiculturali e alla tutela dei dialetti e delle lingue minoritarie e delle lingue immigrate.

Art. 4 - Criteri di ammissione

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 art.6 commi 1,3 e 6 per essere ammessi al corso di studio di cui all'art. 2 occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 art.6 comma 6, da parte degli organi della Scuola responsabili della didattica.

¹ Modificato con delibera del Consiglio della Scuola in data 28 ottobre 2015 - verbale n.76.

2. E' richiesto altresì il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale; i requisiti per l'accesso sono i seguenti:
 - a) capacità di comprensione verbale: lo studente deve essere in grado di interpretare correttamente il significato di un brano o di una lezione in lingua madre, di farne un riassunto scritto e di rispondere a quesiti relativi al contenuto degli stessi;
 - b) sufficiente conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco, italiano (per studenti stranieri); nozioni generali relative a lingue e culture straniere e alle nuove professionalità operanti nei settori dei rapporti internazionali.
3. Il test, diretto a verificare il possesso dei predetti requisiti e con funzione orientativa, si svolgerà prima dell'inizio dei corsi e consisterà in prove scritte e orali mediante le quali saranno valutate le competenze linguistiche e le attitudini dei candidati.
4. Ai sensi del Decreto Direttoriale 31 luglio 2003 di conferma del riconoscimento emanato dal direttore generale del Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del D.M. 10 gennaio 2002 n.38 art.2 comma 6 e art.4 comma 1, il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 70 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 210 unità.
5. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni.

Art. 5 - Tipologia della didattica e impegni di studio

1. La tipologia delle forme didattiche prevede lezioni cattedratiche, seminari, esercitazioni, lettorati e laboratori. Per ciascuna attività formativa la Scuola determina la tipologia delle forme didattiche, ne organizza le modalità di svolgimento secondo moduli semestrali e annuali, provvede all'individuazione della responsabilità, nonché alla programmazione, al coordinamento e alla verifica della qualità e dei risultati conseguiti.
2. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

Art. 6 - Attività formative

1. Ai fini indicati nell'art. 3, il corso di studio per mediatori linguistici:
 - a) comprende attività linguistico-formative finalizzate all'acquisizione e al consolidamento della competenza scritta e orale nella lingua madre e nelle due lingue straniere curricolari, nonché delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione linguistica e interculturale;
 - b) comprende l'introduzione alla versione, ai fini della mediazione linguistica scritta, di testi inerenti alle attività dell'impresa o dell'istituzione; l'introduzione alla mediazione linguistica orale e versione a vista, nell'ambito dell'impresa o dell'istituzione, con particolare riferimento allo sviluppo di capacità quali, ad esempio: memorizzazione, presa delle note;
 - c) comprende un addestramento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all'interpretazione di trattativa; la prova finale verificherà anche le competenze relative alla mediazione linguistica mirata;
 - d) prevede insegnamenti economici e giuridici funzionali all'ambito di attività previsto, ovvero altri insegnamenti maggiormente collegati alla vocazione del territorio e alle finalità del corso;
 - e) prevede lo studio opzionale di una terza lingua straniera, per la quale sono richieste almeno due annualità nel percorso triennale;
 - f) prevede attività didattiche e seminariali dirette all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, di abilità informatiche e relazionali, nonché tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane e straniere e altre esperienze formative e culturali atte a favorire l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro.
2. L'Ente Gestore della Scuola, ai sensi dello Statuto art. 2 comma 4 e art. 3 commi 2-4, affida lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 1 a professori e ricercatori universitari ovvero a cultori della materia e ad esperti in possesso di idonea qualificazione in materia di traduzione e di interpretariato, nonché di documentata esperienza professionale acquisita in attività relativa alle stesse materie. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti viene effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.
3. L'Ente Gestore, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche della Scuola, può stipulare con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università e anche di cittadinanza straniera, contratti di diritto privato per la realizzazione delle attività previste dall'art. 17 dello Statuto. La qualificazione degli studiosi od esperti, di cui sopra, è comprovata dal possesso di titoli scientifici o professionali. I contratti, di cui al presente comma, hanno durata semestrale o annuale, e possono essere rinnovati.
4. L'Ente Gestore, con proprie disposizioni, determina una specifica procedura di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente.
5. Le attività formative di cui al comma 1, ai sensi del D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 153 della G.U. N. 155 del 7 giugno 2007, allegato L-12 classe delle lauree in mediazione linguistica, contrassegnate per settori scientifico-disciplinari di riferimento, ordinate per anno di corso, accompagnate dall'indicazione dei crediti a ciascuna assegnati, sono riportate qui di seguito.

Primo anno

Insegnamento	TIP	SSD	CFU	Ore aula	Studio ind	TOT	Durata
Mediazione Linguistica 1° LS	Car	L-LIN / 12	10	150	100	250	Ann.
Mediazione Linguistica 2° LS	Car	L-LIN / 04 L-LIN / 07 L-LIN / 14 L-LIN / 21	10	150	100	250	Ann.
Prima lingua straniera 1° ann.	Base	L-LIN /12	8	50	150	200	Ann
Seconda lingua straniera 1° ann.	Base	L-LIN / 04 L-LIN / 07 L-LIN / 14 L-LIN / 21	8	50	150	200	Ann
Lingua italiana	Base	L-FIL-LET /12	8	50	150	200	Ann
Totale CFU 1° anno (esclusi "opzionali")			44				
Cfu per insegnamenti a scelta			16				

Secondo anno

Insegnamento	TIP	SSD	CFU	Ore aula	Studio ind	TOT	Durata
Mediazione Linguistica 1° LS 2°ann	Car	L-LIN / 12	12	150	150	300	Ann.
Mediazione Linguistica 2° LS 2°ann	Car	L-LIN / 04 L-LIN / 07 L-LIN / 14 L-LIN / 21	12	150	150	300	Ann.
Prima lingua straniera 2° ann.	Base	L-LIN /12	8	50	150	200	Ann
Seconda lingua straniera 2° ann.	Base	L-LIN / 04 L-LIN / 07 L-LIN / 14 L-LIN / 21	8	50	150	200	Ann
Linguistica Generale	Base	L-LIN/01	8	50	150	200	Ann
Totale CFU 2° anno (esclusi "opzionali")			48				
Cfu per insegnamenti a scelta			12				

Terzo anno

Insegnamento	TIP	SSD	CFU	Ore aula	Studio ind	TOT	Durata
Mediazione Linguistica 1° LS 3°ann	Car	L-LIN / 12	12	150	150	300	Ann.
Mediazione Linguistica 2° LS 3°ann	Car	L-LIN / 04 L-LIN / 07 L-LIN / 14 L-LIN / 21	12	150	150	300	Ann.
Prima lingua straniera 3° ann.	Base	L-LIN /12	8	50	150	200	Ann
Seconda lingua straniera 3° ann.	Base	L-LIN / 04 L-LIN / 07 L-LIN / 14 L-LIN / 21	8	50	150	200	Ann
Linguistica Applicata	Base	L-LIN /01	6	50	100	150	Ann
Esame Finale			10				
Totale CFU 3° anno (esclusi "opzionali")			56				
Cfu per insegnamenti a scelta			4				

Corsi opzionali

Insegnamento	TIP	Settore	CFU	Ore aula	Studio ind	TOT	Durata
Elementi di economia e linguaggio economico	SC	SECS-P / 01	6	50	100	150	Ann
Elementi di diritto e linguaggio giuridico	SC	IUS/09	6	50	100	150	Ann
Storia e cultura dei Paesi	SC	L-LIN / 10 L-LIN / 03 L-LIN / 05 L-LIN / 13 L-LIN / 21	6	50	100	150	Ann
Antropologia	SC	M-DEA/01	4	30	70	100	Sem
Geografia	SC	M-GGR/01	4	30	70	100	Sem
Geografia economico-politica	SC	M-GGR/02	4	30	70	100	Sem
Letteratura italiana contemporanea	SC	L-FIL-LET / 11	6	50	100	150	Ann
Letteratura LS	SC	L-LIN / 10 L-LIN / 03 L-LIN / 05 L-LIN / 13 L-LIN / 21	6	50	100	150	Ann
Analisi del testo	SC	M-FIL / 05	6	50	100	150	Ann
Traduzione assistita	SC	L-LIN/02	4	30	70	100	Sem
Storia e teoria della Mediazione Linguistica	SC	L-LIN / 02	6	50	100	150	Ann
Terminologia specialistica Inglese	SC	L-LIN / 12	6	50	100	150	Ann
Laboratorio di simultanea Lingua Inglese	SC	L-LIN / 12	4	30	70	100	Sem
Informatica dedicata	AL	INF/01	6	50	100	150	Ann
Public speaking / dizione	AL	L-LIN /01	4	30	70	100	Sem
3° Lingua straniera 1° ann.	AL	L-LIN / 04 L-LIN / 07 L-LIN / 14 L-LIN / 21 L-LIN / 09 L-OR / 21 L-OR / 12	6	50	100	150	Ann
3° Lingua straniera 2° ann.	AL	L-LIN / 04 L-LIN / 07 L-LIN / 14 L-LIN / 21 L-LIN / 09 L-OR / 21 L-OR / 12	6	50	100	150	Ann
3° Lingua straniera 3° ann.	AL	L-LIN / 04 L-LIN / 07 L-LIN / 14 L-LIN / 21 L-LIN / 09 L-OR / 21 L-OR / 12	6	50	100	150	Ann
Tirocinio / Stage	AL			1 cfu x 25 ore certificate			

Distribuzione CFU per annualità

	CFU BASE	CFU CAR	CFU OPZ	FINALE	TOT
PRIMO ANNO	24	20	16		60
SECONDO ANNO	24	24	12		60
TERZO ANNO	22	24	4	10	60
TOTALE	70	68	32		180

- La frequenza ai corsi è obbligatoria; lo studente che non abbia frequentato almeno il 70% del monte ore previsto per ogni singolo insegnamento non sarà ammesso a sostenere il relativo esame. Il Consiglio della Scuola delibera sulla convalida della frequenza nei casi di soggiorno dello studente all'estero e nei casi di forza maggiore.
- Il Consiglio della Scuola determina le procedure e i termini per la presentazione dei piani di studio e delle relative variazioni e modifiche (modificato dal Consiglio della Scuola nella riunione del 27 ottobre 2014).

Art. 7 - Valutazione in crediti delle attività didattiche

- Al termine del corso di durata triennale, per tutte le attività di cui all'art. 6, lo studente avrà acquisito 180 crediti formativi universitari, quali definiti e disciplinati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto 22 ottobre 2004 N. 270 art. 5 comma 1: "al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente" nonché ai sensi del comma 2 del medesimo art. 5: "La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti".

2. Nell'art.6 comma 5 sono indicati i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, nonché, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 art. 5 comma 3, la frazione dell'impegno orario complessivo, relativo al corso di studio, che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

Art. 8 - Modalità di svolgimento degli esami e di altre verifiche di profitto

1. Il profitto conseguito nei corsi e nelle altre attività a scelta dello studente aventi analoghe caratteristiche, di cui all'art. 6, viene valutato per mezzo di prove scritte e/o orali, tenendo eventualmente conto di prove sostenute durante lo svolgimento delle varie attività. Il Consiglio della Scuola determina il periodo di validità del risultato delle prove preliminari intese ad ammettere lo studente a sostenere l'esame di profitto.
2. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto, nominate dal Preside della Scuola, sono composte di almeno due membri e presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina, nel caso di corsi a moduli o di più corsi con esame unico. E' possibile esaminare per sottocommissioni. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento della qualifica di cultore della materia è deliberato dal Consiglio della Scuola.
3. Gli iscritti all'esame, risposto all'appello, sostengono le prove per l'accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione almeno al momento della fissazione degli appelli. Il candidato può ritirarsi dall'esame - senza conseguenze per il suo curriculum personale - prima della proclamazione del risultato finale da parte della commissione d'esame. Relativamente all'accettazione o rifiuto da parte del candidato del voto assegnato ad una prova scritta il Consiglio adotta le opportune delibere.
4. Le commissioni dispongono di 30 (trenta) punti per la valutazione complessiva del profitto. Qualora il voto finale sia 30 la commissione può all'unanimità aggiungere la lode. La lode comporta la maggiorazione di un punto nella valutazione conseguita ai fini del conteggio ponderale della media finale dei voti.
5. Una valutazione espressa con due soli gradi di giudizio ("approvato" e "non approvato") è prevista per le "altre" attività formative: "ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini etc." di cui all'art.6 comma 1 lettera d).
6. Gli esami sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

Art. 9 - Tirocini

1. I tirocini previsti all'art. 6 comma 1 lettera d) si svolgono presso aziende, istituzioni e università, italiane e straniere, pubbliche e private, sotto la responsabilità della Scuola. Essi hanno la durata minima di ore 50.
2. Per accedere al tirocinio, che si svolge nel terzo anno di studi, lo studente deve aver superato almeno 10 esami per un totale di almeno 92 crediti. Un'apposita commissione, nominata dal Presidente della Scuola, valuta, anche in relazione alla disponibilità delle aziende e delle istituzioni, l'idoneità degli studenti, che ne abbiano fatto domanda, ad accedere al tirocinio.
3. La Scuola nomina un tutor incaricato di seguire e verificare le attività svolte dallo studente nell'ambito del tirocinio.
4. Dopo il termine del periodo di tirocinio lo studente presenta una relazione sull'attività svolta ad una commissione composta dal professore ufficiale della materia relativa, dal tutor e da un rappresentante dell'azienda o istituzione nella quale ha svolto il tirocinio. La commissione formula un giudizio sulla relazione e assegna i crediti corrispondenti secondo i criteri seguenti: massimo due (2) crediti per tirocini di durata compresa tra ore 50 e 100; massimo quattro (4) crediti per tirocini di durata superiore ad ore 100. Non possono essere inseriti nel Piano degli studi più di 4 CFU complessivi per attività di tirocinio.

Art. 10 - Riconoscimento di crediti

La Scuola può riconoscere, secondo propri criteri, attività formative svolte presso altre istituzioni e altri corsi di studio post-secondario, nonché conoscenze e abilità professionali ai sensi del D.M. 12 novembre 2004 n. 270 art. 5 comma 7. I relativi crediti sono attribuiti tenuto conto del contributo delle attività in oggetto al conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studio.

Art. 11 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale (alla quale sono assegnati 10 crediti) consiste nella discussione pubblica, condotta in lingua italiana e nelle lingue straniere curricolari, di una dissertazione scritta. Tipo e argomento della dissertazione sono concordati con il professore ufficiale della relativa disciplina.
2. La prova finale inoltre verifica la preparazione generale del candidato, la conoscenza e il possesso delle lingue straniere nonché le competenze relative alla mediazione linguistica mirata. Il giudizio viene espresso in centodecimi (/110) con eventuale lode, tenuto conto del curriculum dello studente, della sua preparazione e del grado di acquisizione del livello formativo richiesto dalle specifiche aree professionali della mediazione linguistica.
3. La commissione, nominata dal Presidente della Scuola, è composta da almeno cinque membri: il Presidente della Scuola, il Preside della Scuola, il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, un esperto designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del D.M. 10 gennaio 2002 n.38 art.7 comma 3, il Coordinatore Didattico, il professore ufficiale della relativa disciplina, esperti delle lingue e culture curricolari del candidato e presieduta dal Presidente o da un professore da lui delegato.

Art. 12 - Tutorato e orientamento

1. La Scuola può assegnare ad ogni studente iscritto al primo anno di corso un tutor, che lo assiste nella organizzazione delle attività formative e nell'acquisizione ed incremento della cultura generale e specialistica.

2. Il servizio di tutorato, in particolare, promuove il superamento dei problemi legati alla transizione dalla scuola media superiore alle scuole superiori per mediatori linguistici e ai corsi di studio in esse attivati e intesi al conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti e allo svolgimento delle attività formative indispensabili individuate per la classe L-12 delle "Lauree universitarie in mediazione linguistica".
3. La Scuola contribuisce alle attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole medie superiori che intendano iscriversi alle scuole superiori per mediatori linguistici, agli studenti del primo e del secondo anno del corso di studi che intendono meglio definire o modificare il piano di studi prescelto ed agli studenti del terzo anno che intendono proseguire gli studi o inserirsi in attività lavorative.

Art. 13. - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente nonché al Consiglio della Scuola e al Comitato tecnico-scientifico nel rispetto delle specifiche competenze.